



**COMUNE DI CALCIO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**  
Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054  
Centralino 0363/968444 - Telefax 0363/906246  
e-mail: [info@comune.calcio.bg.it](mailto:info@comune.calcio.bg.it) - [www.comune.calcio.bg.it](http://www.comune.calcio.bg.it)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00372530162



# ***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 15 del 11/04/2006

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO**

# **INDICE**

### **TITOLO I NORME GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione e svolgimento del servizio
- Art. 3 – Finalità del servizio
- Art. 4 – Utenti del servizio

### **TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO**

- Art. 5 – Modalità di accesso
- Art. 6 – Graduatorie
- Art. 7 – Cessazione del servizio

### **TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA**

- Art. 8 – Quote e carico degli utenti
- Art. 9 - Modalità di pagamento

### **TITOLO IV NORME FINALI**

- Art. 10 – Trattamento dati personali
- Art. 11 – Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

#### ***Oggetto del Regolamento***

Il presente Regolamento disciplina:

- a) i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio ai soggetti di cui al successivo art. 4;
- b) i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.

#### **Art. 2**

#### ***Istituzione e svolgimento del servizio***

1. E' istituito il servizio di distribuzione di pasti a domicilio.
2. Il servizio è assicurato per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per tutto il periodo dell'anno con possibilità di estendere il servizio anche ai giorni prefestivi e festivi qualora l'Amministrazione Comunale disponga di persone che effettuino la consegna e qualora gli Enti o soggetti privati incaricati della preparazione e del confezionamento pasti si rendano disponibili.
3. Per l'erogazione dei pasti il Comune può ricorrere alla stipula di apposita convenzione con Enti Pubblici o con soggetti privati.
4. L'Amministrazione comunale, in relazione agli accordi sottoscritti con gli Enti o i privati di cui al punto precedente, può limitare l'accesso al servizio ad un numero massimo di utenti.
5. Il menù giornaliero è unico per tutti gli utenti del servizio e rispetta, nel caso venga fornito da Enti ( es. scuole, casa di riposo ecc...), quello adottato dagli Enti stessi per i propri utenti.
6. L'Ufficio Servizi alla Persona del Comune provvede:
  - a) a comunicare agli Enti o privati che gestiscono il servizio il numero dei pasti da preparare per gli utenti ammessi al servizio aggiornandolo a seguito degli esiti dell'istruttoria di cui al sesto comma del successivo art. cinque, delle avvenute cessazioni dal servizio e delle comunicazioni di cui al successivo comma 10).
  - b) Al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente ed alla relativa richiesta di rimborso all'utenza;
  - c) Alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.
7. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta e pane.

8. Il servizio, tenuto conto delle caratteristiche dei richiedenti, prevede la relativa erogazione mediante la preparazione e la consegna ,a domicilio, del pasto di mezzogiorno.
9. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti possono essere effettuati:
  - a) mediante l'impiego di personale di ruolo del Comune o di persona designata dal Comune;
  - b) mediante l'impiego di giovani che effettuano il servizio civile volontario presso il Comune;
  - c) attraverso associazioni del volontariato previa stipula di apposita convenzione.
  - d) Mediante esternalizzazione
10. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi alla Persona, entro le ore 9 (nove), eventuali sospensioni giornaliere dell'erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione i pasti preparati verranno considerati consumati e, quindi, verrà richiesta la consegna del relativo buono, o il pagamento del corrispettivo.
11. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni di cui al precedente comma 10), l'Ufficio Servizi alla Persona provvede alla sospensione del servizio.
12. Gli utenti possono sospendere l'erogazione del servizio per brevi periodi (ricoveri temporanei, vacanze, presenze di familiari, ecc....) senza perdere il diritto a mantenere il servizio stesso.
13. Qualora, per motivi non imputabili alla volontà dell'Ente, il servizio non possa essere garantito , anche per brevi periodi, l'Ufficio Servizi alla Persona si farà carico di informare l'utenza e l'Ente o la Ditta incaricati della preparazione dei pasti.

### **Art. 3** **Finalità del servizio**

1. E' finalità del servizio:
  - a) la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 4 possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;

b) il supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune.

### **Art. 4** **Utenti del servizio**

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Calcio che non dispongano di parenti tenuti per legge agli alimenti, residenti nel Comune, e dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;
- b) temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio di Assistenza sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- c) Rilevazione e verifica da parte dei servizi sociali del Comune nelle persone dell'Assistente Sociale, del Responsabile dell'Area o dell'Assessore ai Servizi Sociali di comprovata necessità di supporto nella preparazione dei pasti;

2) In caso di coppie è necessario che almeno uno dei componenti sia in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3) Possono essere ammessi al servizio i Cittadini residenti nel Comune di Calcio che, anche in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti, residenti nel Comune, dimostrino di trovarsi, oltre che in una delle condizioni di cui ai punti a), b), c) del precedente comma 1), anche in una delle seguenti condizioni:

- a) impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari;
- b) necessità, valutata da parte dell'Assistente Sociale del Comune o da Enti preposti (Asl, medico curante, ecc..) di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza di soggetti anziani o disabili, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in condizioni di disagio.

4) La mancanza o il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio.

5) Eventuali ammissioni di richiedenti che non rientrino nelle condizioni stabilite dai precedenti commi 1, 2 e 3, possono essere disposte dalla Giunta Comunale previa relazione dell'Assistente Sociale, o in sua assenza del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, che compri il bisogno.

## **TITOLO II** **AMMISSIONE AL SERVIZIO**

### **Art. 5** **Modalità di accesso**

1. L'accesso al servizio avviene dietro specifica richiesta o segnalazione.
2. *La richiesta di* accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'Ufficio Servizi alla Persona, dall'interessato o da un parente.
3. *La segnalazione* può essere avanzata all'Ufficio suddetto da chiunque rilevi il bisogno.
4. La richiesta dovrà essere formulata su appositi moduli predisposti dal Comune, allegando agli stessi la documentazione espressamente richiesta.
5. La segnalazione verrà valutata dall'Assistente Sociale o, in Sua assenza, dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.
6. Entro 15 giorni dalla acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta o della segnalazione valutata con esito positivo, di cui al precedente comma 1) l'Ufficio Servizi alla Persona:
  - a) provvede all'istruttoria della stessa attraverso la redazione, quando necessario, di apposita relazione da parte del servizio di assistenza sociale, ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4);
  - b) decide in merito disponendo l'attivazione del servizio comunicando per iscritto al richiedente l'eventuale diniego motivandolo.
7. Ai fini dell'istruttoria di cui al precedente comma 6) l'Ufficio Servizi alla Persona può richiedere ulteriori informazioni od integrazioni ai soggetti richiedenti.
8. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

### **Art. 6** **Graduatorie**

1. L'ammissione al servizio viene garantita, in via sperimentale, ad un numero massimo di 13 persone, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, e verrà

stabilita in base alla data di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente .

2. Gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già usufruiscono del servizio fornito dalla locale Fondazione Casa di Riposo Don Carlo Zanoncello, verranno a tutti gli effetti considerati ammissibili al servizio. Per gli stessi verrà valutato il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'ammissione al servizio solo nel momento in cui venisse ad essere raggiunto il numero massimo degli utenti ammissibili. In caso di verifica negativa gli stessi potranno essere esclusi dal servizio.
3. Per i richiedenti in esubero, nel caso in cui il servizio non possa essere garantito ad un numero di utenti maggiore rispetto a quello stabilito dal comma 1) del presente articolo, al momento della richiesta di ammissione al servizio, verrà stilata una "scheda punteggio" secondo i criteri di cui all'allegata Tabella "A", con punteggi tra loro cumulabili.
4. la "Scheda punteggio" verrà utilizzata dal responsabile dell'Area Servizi alla Persona ai fini della predisposizione di una graduatoria di ammissione, alla quale si attingerà in caso di rinuncia o sospensione d'ufficio dell'erogazione della fornitura del pasto per gli utenti precedentemente ammessi al servizio.
5. In caso di richieste provenienti da coppie viene considerato, ai fini dell'ammissione al servizio di entrambi i componenti, il punteggio più favorevole tra quelli totalizzati dai suoi componenti.
6. A parità di punteggio si procede secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) soggetti cui sono stati assegnati i punteggi di cui al punto 3) della tabella "A";
  - b) soggetto cui sono stati assegnati i punteggi di cui al punto 2) della tabella "A";
  - c) soggetti con maggiore anzianità anagrafica.

## **Art. 7** **Cessazione del servizio**

1. Il servizio cessa di essere erogato:

- su richiesta dell'utente o da persona delegata ;

- quando vengono meno le condizioni previste per l'accesso al servizio
  
- quando l'utente non rispetta, anche dopo diffida scritta, gli obblighi derivanti dall'accettazione del servizio ;
  
- qualora, per comprovati motivi, l'Amministrazione comunale non possa adempiere agli impegni assunti;

## **TITOLO III**

### **COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA**

#### **Art. 8**

#### ***Quote a carico degli utenti***

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a rimborsare al Comune il costo complessivo del pasto così come stabilito dall'Ente in relazione al prezzo concordato con l'Ente o il privato che si occuperà della fornitura dei pasti.
2. Al costo come sopra determinato potrà essere aggiunto anche l'eventuale onere, totale o parziale, relativo al servizio di consegna a domicilio.
3. Al servizio di cui trattasi verrà applicata un'unica tariffa di contribuzione che con il presente Regolamento viene fissata in €. 4,95;
4. Le modifiche alla tariffa di cui al precedente comma 3) sono di competenza della Giunta Comunale;
5. Eventuali difficoltà economiche verranno singolarmente valutate.
6. Al consolidamento del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'introduzione della disciplina ISEE secondo fasce la cui individuazione sarà demandata alla Giunta Comunale.

#### **Art. 9**

#### ***Modalità di pagamento***

1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio di cui al precedente articolo 8), dovrà essere effettuato mediante l'acquisto, presso la Tesoreria



Comunale, di buoni da consegnare quotidianamente all'incaricato della consegna del pasto.

2. Nel caso in cui si proceda all'applicazione della disciplina ISEE il pagamento della quota di compartecipazione al servizio verrà effettuato, mensilmente, dietro specifica richiesta dell'Ufficio Servizi alla Persona in base ai pasti consumati ed alle tariffe applicate per ogni singolo utente.
3. Qualora l'utente, senza giusta causa, non provveda alla consegna di nr, 3 buoni pasto consecutivi o non regolarizzi la sua posizione entro sette giorni, l'Ufficio competente provvederà alla sospensione del servizio e, comunque, al recupero del credito.
4. Nel caso di applicazione della disciplina ISEE, qualora l'utente non effettui il pagamento richiesto, si provvederà oltre che alla sospensione immediata del servizio, ad un primo sollecito scritto; l'esito negativo dello stesso comporterà l'attivazione di procedimento ingiuntivo con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti.

## **TITOLO IV** **NORME FINALI**

### ***Art. 10*** ***Trattamento dati personali***

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

### ***ART. 11*** ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte dell'organo competente, è pubblicato all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello che concluderà tale pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati eventuali regolamenti e disposizioni precedentemente adottate dall'Ente nelle materie dallo stesso disciplinate.
3. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Calcio. Sarà, inoltre, sempre disponibile presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune.

<b>TABELLA " A "</b> <b>CRITERI E PUNTEGGI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO</b>	
<b>1. ETA'</b>	
<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGI</b>
1.1. Età anagrafica	punti 1 per ogni anno di età compiuto oltre il 65°
<b>2.STATO DI SOLITUDINE</b>	
<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGI</b>
2.1 soggetti soli	punti 5
<b>3. STATO DI DISAGIO</b>	
<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGI</b>
3.1 Invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;	punti 5
3.2 temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio di assistenza sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti	Punti 3

**COMUNE DI CALCIO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054  
Centralino 0363/968444 - Telefax 0363/906246  
e-mail: [info@comune.calcio.bg.it](mailto:info@comune.calcio.bg.it) - [www.comune.calcio.bg.it](http://www.comune.calcio.bg.it)  
Cod.Fiscale e P.Iva 00372530162

3.3 necessità, attestata da parte dei Servizi del Comune o della A.S.L. di supporto nella preparazione dei pasti	Punti 3
3.4. Impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari	Punti 2
3.5 Necessità, valutata da parte dell'Assistente Sociale del Comune , di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza ai soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.	Punti 2